

Bruxelles, 14 aprile 2015  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2014/0285 (COD)

---

---

7259/3/15  
REV 3

LIMITE

PECHE 96  
CODEC 361

**NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	delegazioni
n. doc. Comm.:	COM(2014) 614 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio

---

Si allega per le delegazioni un compromesso riveduto della presidenza (REV 3) relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione figurano in **grassetto sottolineato**; nella versione inglese, le modifiche rispetto al precedente compromesso della presidenza sono segnalate con track changes.

La presidenza sottolinea che alcune delle proposte di compromesso tengono conto delle specificità del piano pluriennale per il Mar Baltico e che pertanto altre soluzioni potranno essere sviluppate per rispondere alle situazioni specifiche di altre regioni e di altri piani pluriennali.

/0285 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO (UE) .../201..**

**DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

[...]

[...]

previa trasmissione [...] **del progetto di atto legislativo** ai parlamenti nazionali,

**visto il parere del Comitato economico e sociale europeo**<sup>1</sup>,

**visto il parere del Comitato delle regioni**<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

---

<sup>1</sup> GU C ... del ..., pag ...

<sup>2</sup> GU C ... del ..., pag ...

- (1) La convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare<sup>3</sup>, di cui l'Unione è parte contraente, stabilisce obblighi in materia di conservazione, e in particolare l'obbligo di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie pescate a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile.
- (2) Nell'ambito del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. Pertanto, è necessario adeguare i tassi di sfruttamento degli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto del Mar Baltico al fine di garantire che lo sfruttamento di tali stock ricostituisca e mantenga [...] **le popolazioni delle specie in questione** al di sopra dei livelli che possono produrre il rendimento massimo sostenibile.
- (3) La politica comune della pesca (**PCP**) [...] contribuisce alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020, come previsto [...] **dalla** direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup> fissa le norme [...] PCP [...] conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione. Gli obiettivi della PCP sono, tra l'altro, garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e applicare un approccio basato sugli ecosistemi alla gestione della pesca.
- (5) Da recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca [...] è emerso che **i tassi di sfruttamento degli stock di merluzzo bianco e spratto e di alcuni degli stock di aringa superano il livello atto a conseguire l'obiettivo di ricostituire progressivamente e mantenere tali stock al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.**

---

<sup>3</sup> GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

<sup>4</sup> **Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).**

<sup>5</sup> **Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).**

- (6) Se per gli stock di merluzzo bianco è in vigore un piano di gestione dal 2007,<sup>6</sup> gli stock di aringa e di spratto non sono ancora soggetti a piani di questo tipo. Poiché sussistono forti interazioni biologiche tra gli stock di merluzzo bianco e gli stock pelagici, le dimensioni dello stock di merluzzo bianco possono incidere su quelle degli stock di aringa e spratto e viceversa. [...]
- (7) Il piano pluriennale previsto dal presente regolamento dovrebbe [...] basarsi su pareri scientifici, tecnici ed economici e contenere obiettivi [...] e obiettivi specifici con scadenze ben definite, valori di riferimento per la conservazione e misure di salvaguardia.
- (8) È opportuno istituire un piano di pesca multispecie che tenga conto delle dinamiche esistenti tra gli stock di merluzzo bianco, di aringa e di spratto, e che tenga altresì conto delle specie prelevate come catture accessorie nella pesca di tali stock, in particolare gli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato del Mar Baltico. Il piano dovrebbe essere finalizzato a [...] **garantire che lo sfruttamento ricostituisca e mantenga tali stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile [...]. Tale rendimento massimo sostenibile dovrebbe essere definito in termini di tasso di mortalità per pesca. Tenuto conto che il piano si applica a varie specie che interagiscono nell'ambito di una pesca multispecifica e al fine di garantire la prevedibilità e la stabilità delle catture, è opportuno che il tasso di mortalità per pesca sia espresso in intervalli di valori. Trattandosi di una decisione politica strategica nel quadro della PCP ai fini del piano, spetta al legislatore definire tali intervalli di valori.**
- (9) [...] **Inoltre, lo sfruttamento degli stock di merluzzo bianco e degli stock pelagici non dovrebbe compromettere la sostenibilità degli stock prelevati come catture accessorie in queste attività di pesca, in particolare gli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato del Mar Baltico. Pertanto, fintantoché i dati restano insufficienti per determinare gli obiettivi relativi al rendimento massimo sostenibile, il piano dovrebbe [...] prevedere la possibilità di stabilire misure di conservazione [...] per tali catture accessorie in base [...] all'approccio precauzionale.**
- (10) Inoltre, poiché [...] **il regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un obbligo di sbarco per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura, [...]** il piano dovrebbe anche contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco, l'aringa, lo spratto e la passera di mare.

---

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

- (11) [...] **Il** regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca siano assegnate conformemente agli obiettivi, **agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini** stabiliti [...] in un piano pluriennale.
- (12) [...] <sup>7</sup>
- (13) È necessario stabilire **salvaguardie sotto forma di** valori di riferimento per la conservazione **al fine di consentire** di prendere **misure correttive** [...] nel caso in cui le dimensioni di uno stock raggiungano [...] livelli che **presentino** un rischio elevato **per la conservazione dello stock**. Tali valori di riferimento per la conservazione dovrebbero essere [...] **definiti come i** livelli minimi della biomassa riproduttiva [...] corrispondenti alla piena capacità riproduttiva. È opportuno prevedere misure correttive nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto di **tali valori di riferimento** [...].
- (14) Per gli stock prelevati come catture accessorie, in mancanza di pareri scientifici su tale livello minimo di biomassa riproduttiva, è opportuno adottare misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici indicano che uno stock è a rischio.
- (15) [...]
- (16) Al fine di rispettare l'obbligo di sbarco istituito dal [...] regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere **l'adozione di** altre misure di gestione [...]. Tali misure dovrebbero essere [...] **adottate** mediante atti delegati.
- (17) Il piano dovrebbe anche prevedere l'adozione, mediante atti delegati, di misure tecniche di accompagnamento per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del piano, in particolare per quanto riguarda la protezione del novellame o i pesci in riproduzione. In attesa della revisione del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio<sup>8</sup>, occorre inoltre [...] **far sì** che tali misure possano, ove ciò si riveli necessario per il raggiungimento degli obiettivi del piano, derogare a taluni elementi non essenziali di detto regolamento.

---

<sup>7</sup> [...]

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

- (18) Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del **TFUE** [...], per quanto concerne l'integrazione del presente regolamento con misure correttive riguardanti la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio, l'attuazione dell'obbligo di sbarco e le misure tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (19) [...] Poiché per **l'adozione di** talune misure di conservazione [...] **è prevista una delega di poteri**, agli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Baltico dovrebbe essere accordata la possibilità di presentare raccomandazioni comuni per tali misure affinché siano concepite per corrispondere alle particolarità del Mar Baltico e delle attività di pesca ivi praticate. Occorre stabilire un termine per la presentazione di **tali** raccomandazioni [...]. **La Commissione dovrebbe poter fare uso dei poteri delegati unicamente nel caso in cui sia stata presentata una raccomandazione comune. In mancanza di una raccomandazione comune, la Commissione dovrebbe presentare una proposta per le pertinenti misure ai sensi del trattato.**
- (20) Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento, è opportuno adottare misure di controllo specifiche ad integrazione di **o in deroga** a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio<sup>9</sup>.
- (20 bis) È opportuno che i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri adibiti alla pesca del merluzzo bianco continuino ad essere soggetti all'obbligo di registrare le loro catture in un giornale di pesca.**
- (20 ter) Per evitare indebiti oneri amministrativi, ove si tratti di pescherecci adibiti alla pesca di specie pelagiche da sbarcare senza cernita, è opportuno adeguare la tolleranza nelle stime dei quantitativi detenuti a bordo registrate nel giornale di pesca.**
- (21) Tenuto conto del fatto che il Mar Baltico è una zona di pesca relativamente limitata in cui operano principalmente piccole imbarcazioni che effettuano bordate di corta durata, è opportuno che il ricorso alla notifica preventiva [...] **prescritto** [...] dal regolamento (CE) n. 1224/2009 sia esteso a tutte le navi di lunghezza fuoritutto pari o superiore a otto metri e che le notifiche preventive siano presentate almeno un'ora prima dell'ora stimata di arrivo in porto. Tuttavia, tenuto conto dell'effetto delle bordate di pesca che interessano piccoli quantitativi di pesce sugli stock interessati e degli oneri amministrativi delle notifiche preventive [...] collegati **a tali bordate**, è opportuno stabilire una soglia per tali notifiche preventive, quando i pescherecci detengono a bordo almeno 300 kg di merluzzo bianco o due tonnellate di stock pelagici.

---

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343, del 22.12.2009, pag. 1).

- (22) È opportuno stabilire, per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto, soglie al di sopra delle quali i pescherecci sono tenuti a effettuare sbarchi in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, a norma [...] del regolamento (CE) n. 1224/2009. Inoltre, nel designare tali porti o luoghi in prossimità della costa, gli Stati membri dovrebbero applicare i criteri [...] previsti dal suddetto regolamento, in modo da garantire un controllo efficace degli stock disciplinati dal presente regolamento.
- (22 bis) Ai fini della certezza del diritto è opportuno precisare che le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del presente piano possono essere ritenute ammissibili al sostegno a titolo del regolamento (UE) n. 508/2014.**
- (23) A norma [...] del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno adottare disposizioni per la valutazione periodica, da parte della Commissione, dell'adeguatezza ed efficacia dell'applicazione del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe seguire e basarsi su una valutazione comparativa degli stock interessati effettuata dal CIEM.
- (24) A norma [...] del regolamento (UE) n. 1380/2013, prima di redigere il piano, la sua [...] incidenza economica e sociale [...] **deve essere** debitamente valutata<sup>10</sup>.
- (25) Per quanto riguarda i tempi, si prevede che per gli stock interessati il **tasso di sfruttamento corrispondente al** rendimento massimo sostenibile dovrebbe essere raggiunto entro il 2015, **ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020. Successivamente, esso** dovrebbe essere mantenuto a tale livello [...].
- (26) [...]
- (27) Il regolamento (CE) n. 1098/2007<sup>11</sup> [...] dovrebbe essere abrogato.
- (27 bis) L'adozione del piano non pregiudica l'applicazione del regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti nel Mar Baltico,**

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>10</sup>

[...]

<sup>11</sup>

Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

# CAPO I

## OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

### Articolo 1

#### Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale ([...] 'il piano [...]'] per i seguenti stock ([...] 'gli stock considerati[...]'] nelle acque dell'Unione del Mar Baltico e **per** le attività di pesca che sfruttano tali stock:
- a) merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nelle sottodivisioni CIEM 22-24 (merluzzo bianco del Baltico occidentale);
  - b) merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nelle sottodivisioni CIEM 25-32 (merluzzo bianco del Baltico orientale);
  - c) aringa (*Clupea harengus*) nelle sottodivisioni CIEM 25, 26, 27, 28.2, 29 e 32 (aringa del Baltico centrale);
  - d) aringa (*Clupea harengus*) nella sottodivisione CIEM 28.1 (aringa del Golfo di Riga);
  - e) aringa (*Clupea harengus*) nella sottodivisione CIEM 30 (aringa del Mare di Botnia);
  - f) aringa (*Clupea harengus*) nella sottodivisione CIEM 31 (aringa del Golfo di Botnia);
  - g) aringa (*Clupea harengus*) [...] nelle sottodivisioni CIEM 22-24 (aringa del Baltico occidentale)<sup>12</sup>;
  - h) spratto (*Sprattus sprattus*) nelle sottodivisioni CIEM 22-32.
2. Il piano si applica anche alle **catture accessorie** di passera di mare (***Pleuronectes platessa***), di passera pianuzza (***Platichthys flesus***), di rombo chiodato (***Psetta maxima***) e di rombo liscio (***Scophthalmus rhombus***) nelle sottodivisioni CIEM 22-32 effettuate durante le attività di pesca degli stock interessati.

---

<sup>12</sup> Il Consiglio riconosce che il parere scientifico del CIEM relativo allo stock in questione tiene conto sia della divisione CIEM IIIa, sia delle sottodivisioni 22-24.



## *Articolo 2*

### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni che figurano all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 [...], all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 [...] e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2187/2005 [...], si applicano le seguenti definizioni:

a) "stock pelagici", gli stock di cui all'articolo 1, lettere da c) a h) del presente regolamento o qualsiasi combinazione di tali stock;

b) [...];

c) [...]

([...]**b**) "Stati membri interessati": **gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto:** Danimarca, **Germania**, Estonia, [...], Lettonia, Lituania, Polonia, **Finlandia** e Svezia.

## CAPO II

### [...] OBIETTIVI DEL PIANO

#### *Articolo 3*

##### **Obiettivi del piano**

1. Il piano è inteso a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. [...]

**2. In particolare, il piano è inteso a raggiungere il rendimento massimo sostenibile entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020, e a mantenere successivamente le popolazioni degli stock ittici interessati ai livelli che consentono di conseguire il rendimento massimo sostenibile [...]. Il rendimento massimo sostenibile è definito in termini di tasso di mortalità per pesca espresso in intervalli di valori come indicato nell'allegato I.**

**3. Inoltre, il piano garantisce [...]** la conservazione degli stock di passera di mare, rombo liscio, passera pianuzza e rombo chiodato conformemente all'approccio precauzionale.

[...] **4.** Il piano è inteso a contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco enunciato all'articolo 15 [...] del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock interessati e per la passera di mare.

#### *Articolo 4*

[...]

[...]

## **CAPO III**

### **VALORI DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE**

#### *Articolo 4*

##### **Livello minimo della biomassa riproduttiva**

1. **Per gli stock considerati**, i valori di riferimento per la conservazione espressi in un livello minimo di biomassa riproduttiva corrispondente alla piena capacità riproduttiva sono **definiti nell'allegato II.**

[...]

2. Quando la biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati per un determinato anno è inferiore al livello minimo di biomassa riproduttiva di cui [...] **all'allegato II**, vengono adottate misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock in questione ai livelli precauzionali. **Queste possono includere misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del presente regolamento, misure di emergenza della Commissione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013, misure di emergenza degli Stati membri ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013, o** [...] la presentazione da parte della Commissione di **adeguate** proposte legislative **di atti giuridici**.

**CAPO IIIbis**  
**POSSIBILITÀ DI PESCA**

*Articolo 5*  
**Possibilità di pesca**

- 1. In linea con l'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il Consiglio assegna le possibilità di pesca conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3.**
  
- 2. Se la biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati per un determinato anno è inferiore al livello minimo di biomassa riproduttiva di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il Consiglio fissa le possibilità di pesca per tale stock a un livello inferiore a quello risultante dall'applicazione del paragrafo 1.**

**CAPO IV**

**MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE PER LA PASSERA DI MARE, LA  
PASSERA PIANUZZA, IL ROMBO CHIODATO E IL ROMBO LISCIO**

*Articolo 6*

**Misure in caso di minaccia per la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il  
rombo liscio pescati come catture accessorie**

1. Quando i pareri scientifici indicano che la conservazione degli stock di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio del Mar Baltico **pescati come catture accessorie durante le attività di pesca degli stock interessati** è a rischio, [...] **possono essere adottate** misure specifiche di conservazione [...] **per far fronte a tale minaccia**.

**2. Quando è presentata una raccomandazione comune a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento n. 1380/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 15, le misure di cui al paragrafo 1. Tali misure di conservazione possono consistere** in quanto segue [...]:

- i. [...]
- ii. [...]
- iii. caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare l'apertura di maglia, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo [...] **per mantenere o migliorare la selettività**;
- iv. utilizzo degli attrezzi da pesca, in particolare tempo di immersione, profondità di utilizzo dell'attrezzo **per mantenere o migliorare la selettività**[...];
- v. divieto o limitazione **delle attività** di pesca in zone specifiche **per proteggere i pesci in riproduzione**[...] **o i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione**;
- vi. divieto o limitazione **delle attività** di pesca durante specifici periodi di tempo **per proteggere i pesci in riproduzione** [...] **o i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione**;
- vii. taglie minime di riferimento per la conservazione **al fine di garantire la protezione del novellame**[...];
- viii. **altre caratteristiche connesse con la selettività.**

[...]3. Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire l'obiettivo enunciato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e sono basate su pareri scientifici.

[...]4. **L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento n. 1380/2013 si applica all'adozione di qualsiasi misura prevista dal presente articolo. Il termine per la presentazione della raccomandazione comune riguardante misure relative a un dato anno civile è, al più tardi, il 1° settembre dell'anno precedente** [...].

## CAPO V

### DISPOSIZIONI CONNESSE CON L'OBBLIGO DI SBARCO

#### *Articolo 7*

[...]

#### *Articolo 8*

[...] Disposizioni connesse [...] con l'obbligo di sbarco

1. Quando è presentata una raccomandazione comune a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento n. 1380/2013, [...] alla Commissione è conferito il potere di adottare le seguenti misure [...] mediante atti delegati conformemente all'articolo 15:

a) [...]

b) le esenzioni dall'attuazione dell'obbligo di sbarco [...] per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, in modo da facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco; [...]

c) le esenzioni de minimis intese a facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco; tali esenzioni de minimis sono previste per i casi di cui all'articolo 15, paragrafo 5 [...], lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non superano i punti percentuali, previsti in detto articolo, del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco cui si applica il presente piano; [...]

**d) le disposizioni specifiche sulla documentazione delle catture, in particolare al fine di monitorare l'attuazione dell'obbligo di sbarco; e**

**e) la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione, al fine di garantire la protezione del novellame.**

2. Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire l'obiettivo enunciato all'articolo 3, paragrafo 2 e sono basate su pareri scientifici. [...]

3. **L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento n. 1380/2013 si applica all'adozione di qualsiasi misura prevista dal presente articolo. Il termine per la presentazione della prima raccomandazione comune a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1380/2013 è fissato a diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Successivamente, è possibile presentare una raccomandazione comune riguardante misure relative a un dato anno civile entro il 1° settembre dell'anno precedente [...].**

## CAPO VI MISURE TECNICHE

### *Articolo 9*

[...] **Misure tecniche**

1. **Quando è presentata una raccomandazione comune a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento n. 1380/2013, [...]** alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 15, sulle seguenti misure tecniche:

a) indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e norme che ne disciplinano l'uso **per mantenere o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;**



b) indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca **per mantenere o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;**

c) limitazioni o divieti dell'utilizzo di determinati attrezzi da pesca e delle attività di pesca in zone o periodi specifici **per proteggere [...] i pesci in riproduzione o i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione;**

d) taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock disciplinati dal presente regolamento, **al fine di garantire la protezione del novellame.**

2. Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 3 [...].

3. [...]

4. L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento n. 1380/2013 si applica all'adozione di qualsiasi misura prevista dal presente articolo. Il termine per la presentazione della prima raccomandazione comune a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1380/2013 è fissato a diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Successivamente, è possibile presentare una raccomandazione comune riguardante misure relative a un dato anno civile entro il 1° settembre dell'anno precedente. [...]

## CAPO VII

[...]

*Articolo 10*

[...]

## CAPO VIII CONTROLLO ED ESECUZIONE

## *Articolo 11*

### **Relazione con il regolamento (CE) n. 1224/2009 [...]**

Salvo disposizione contraria contenuta nel presente capo, le misure di controllo di cui al presente capo si applicano in aggiunta a quelle [...] **previste dal** regolamento (CE) n. 1224/2009 [...].

## *Articolo 12*

### **Notifica preventiva**

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'obbligo di notifica preventiva previsto da tale articolo si applica ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che detengono a bordo almeno 300 kg di merluzzo bianco o due tonnellate di stock pelagici.
2. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l'anticipo del termine di notifica di cui a tale articolo è di almeno un'ora prima dell'ora di arrivo prevista nel porto. **Le autorità competenti degli Stati membri costieri possono autorizzare un ingresso in porto anticipato.**

## *Articolo 12 bis*

### **Giornali di pesca**

**In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti di tutti i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri [...] impegnati nella pesca mirata di merluzzo bianco tengono un giornale di pesca delle loro attività, in conformità dell'articolo 14 di detto regolamento.**

### Articolo 12 ter

#### Margine di tolleranza nel giornale di pesca

In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la tolleranza autorizzata nelle stime dei quantitativi di specie pelagiche detenuti a bordo da sbarcare senza cernita, registrate nel giornale di pesca, è il 10% del quantitativo totale di tali catture detenute a bordo senza cernita[...].

### *Articolo 13*

#### **Porti designati**

La soglia applicabile al peso vivo delle specie oggetto di un piano pluriennale, oltre la quale i pescherecci sono tenuti a sbarcare le proprie catture in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, come disposto all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009, è la seguente:

- a) 750 chilogrammi di merluzzo bianco;
- b) 5 tonnellate di stock pelagici.

## **CAPO IX MISURE DI FOLLOW-UP**

### *Articolo 14*

#### **Valutazione del piano**

La Commissione garantisce una valutazione dell'impatto del presente piano per gli stock contemplati dal presente regolamento e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per tener conto di modifiche dei pareri scientifici, **al più tardi** sei anni dopo l'entrata in vigore del piano **o precedentemente, ove tutti gli Stati membri interessati lo ritengano necessario**.

[...] **Successivamente, la Commissione garantisce una valutazione almeno** ogni sei anni **o con scadenze più ravvicinate, ove tutti gli Stati membri interessati o la Commissione lo ritengano necessario**. La Commissione trasmette i risultati di tali valutazioni al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Articolo 14 bis

Revisione dei tassi di mortalità per pesca e dei livelli minimi di biomassa riproduttiva

Qualora, sulla base dei pareri scientifici, la Commissione ritenga che il tasso di mortalità per pesca stabilito nell'allegato I e/o i livelli minimi di biomassa riproduttiva definiti nell'allegato II non esprimono più correttamente gli obiettivi del presente piano, la Commissione può presentare d'urgenza una proposta ai fini della loro revisione.

Articolo [...] 14 ter

Sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del presente piano pluriennale sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 508/2014.

**CAPO X  
DISPOSIZIONI PROCEDURALI**

*Articolo 15*

**Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui agli articoli 6, 8 e 9 è conferita alla Commissione per un periodo di **cinque anni** [...] dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento. **La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

3. La delega di potere di cui agli articoli 6, 8 e 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 6, 8 e 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [...] **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [...] **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

## CAPO XI MODIFICHE

### *Articolo 16*

#### **Modifiche del regolamento (CE) n. 2187/2005 [...]**

**(1)** L'articolo [...] **13, paragrafo 3** del regolamento (CE) n. 2187/2005 è [...] soppresso.

**2. È inserito un nuovo articolo 16 ter:**

**"Articolo 16 ter**

**Procedura relativa all'adozione di misure tecniche nel contesto dei piani pluriennali**

**Ai fini dell'adozione degli atti di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del [regolamento relativo al piano multispecie per il Baltico] e per la relativa durata, alla Commissione è conferito il potere di adottare misure tecniche. Tali misure tecniche sono istituite mediante un atto delegato adottato secondo la procedura di cui all'articolo 28 ter del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono, ove opportuno, derogare alle seguenti disposizioni del presente regolamento:**

- a) **le indicazioni delle specie bersaglio e dell'apertura di maglia stabilite negli allegati II e III di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento;**
- b) **le strutture, le caratteristiche e le norme che disciplinano l'uso degli attrezzi mobili di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 [...], all'articolo 6 e all'allegato II del presente regolamento;**
- c) **le strutture, le caratteristiche e le norme che disciplinano l'uso degli attrezzi fissi di cui all'articolo 8 del presente regolamento;**
- d) **l'elenco e le coordinate geografiche delle zone vietate e i periodi di applicazione di cui all'articolo 16 del presente regolamento;**
- e) **le specie, le zone geografiche e i periodi di applicazione delle restrizioni alle attività di pesca di taluni stock di cui all' articolo 18 bis, paragrafo 1 del presente regolamento, e i dettagli tecnici della deroga di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2 del presente regolamento."**

3. All'articolo 28 ter, paragrafi 2, 3 e 5, i termini "articoli 14 ter e 28 ter" sono sostituiti con i termini "articoli 14 ter, 16 ter e 28 ter."

## **CAPO XII**

### **Abrogazione**

*Articolo 17*

#### **Abrogazione del regolamento (CE) n. 1098/2007 [...]**

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

## **CAPO XIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

*Articolo 18*

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [1° gennaio 2015].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*



## ALLEGATO I

### Tassi di mortalità per pesca che definiscono il rendimento massimo sostenibile

<u>Stock</u>	<u>Tasso-obiettivo di mortalità per pesca</u>
<u>Merluzzo bianco del Baltico occidentale</u>	<u>0,15-0,45</u>
<u>Merluzzo bianco del Baltico orientale</u>	<u>da fissare<sup>13</sup></u>
<u>Aringa del Baltico centrale</u>	<u>0,16/-0,28</u>
<u>Aringa del Golfo di Riga</u>	<u>0,24-0,38</u>
<u>Aringa del Mare di Botnia</u>	<u>0,09-0,13</u>
<u>Aringa del Golfo di Botnia</u>	<u>da fissare<sup>14</sup></u>
<u>Aringa del Baltico occidentale</u>	<u>0,23-0,41</u>
<u>Spratto del Baltico</u>	<u>0,19 – 0,27</u>

## ALLEGATO II

### Livello minimo della biomassa riproduttiva

<u>Stock</u>	<u>Livello minimo di biomassa riproduttiva (in tonnellate)</u>
<u>Merluzzo bianco del Baltico occidentale</u>	<u>36 400</u>

<sup>13</sup> Il Consiglio prende atto della necessità di aggiornare i dati mancanti sulla base dei pareri scientifici più recenti prima di poter adottare il regolamento.

<sup>14</sup> Il Consiglio prende atto della necessità di aggiornare i dati mancanti sulla base dei pareri scientifici più recenti prima di poter adottare il regolamento.

<b><u>Merluzzo bianco del Baltico orientale</u></b>	<b><u>da fissare</u></b> <sup>15</sup>
<b><u>Aringa del Baltico centrale</u></b>	<b><u>600 000</u></b>
<b><u>Aringa del Golfo di Riga</u></b>	<b><u>60 000</u></b>
<b><u>Aringa del Mare di Botnia</u></b>	<b><u>316 000</u></b>
<b><u>Aringa del Golfo di Botnia</u></b>	<b><u>da fissare</u></b>
<b><u>Aringa del Baltico occidentale</u></b>	<b><u>110 000</u></b>
<b><u>Spratto del Baltico</u></b>	<b><u>570 000</u></b>

---

<sup>15</sup> Il Consiglio prende atto della necessità di aggiornare i dati mancanti sulla base dei pareri scientifici più recenti prima di poter adottare il regolamento.